CAMERA DEI DEPUTATI N. 3382

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

Modifica all'articolo 471 del codice di procedura penale in tema di trasmissione radiofonica del dibattimento

Presentata il 9 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Intendiamo presentare questa proposta di legge all'attenzione della Camera dei Deputati.

L'argomento che tratta e la soluzione che propone non sono solo di scottante attualità ma soprattutto possono evitare di causare un duro colpo al nostro sistema giudiziario, così come lo è stato il processo ad O.J. Simpson, a causa della ripresa audiovisiva, per quello americano.

Le polemiche sull'opportunità o meno di riprendere audiovisivamente un dibattimento sono state imperniate finora molto sugli aspetti immediati e contingenti della vicenda. Più in particolare, molta parte del dibattito ha riguardato il problema se un processo debba o non debba essere ripreso dalle telecamere e se in diretta o in differita, tralasciando, però, un aspetto fondamentale, quello cioè sui contenuti generali del problema, il quale investe l'essenza stessa del diritto e che rappresenta, pertanto, il vero nocciolo della questione.

Nei testi giuridici viene sottolineato che ogni società, ogni aggregazione umana non possono vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che l'aggregazione stessa compongono e senza apparati che s'incarichino di farle osservare.

Il nostro Paese è, fino a prova contraria, uno Stato di diritto, dove la giustizia è un fine sociale, così come lo è l'uguaglianza o la libertà, o la democrazia o il benessere. Più specificatamente, il concetto di giustizia è strettamente collegato non solo con quello di bene, ma anche con quello di diritto, nel senso di diritto legale e morale.

La nostra Costituzione detta alcuni principi generali sulla funzione giurisdizionale, che sono in sostanza i principi generali di qualunque Stato di diritto, di qualunque Stato democratico contemporaneo. L'articolo 101 della Costituzione stabilisce che « la giustizia è amministrata in nome del popolo ». Questo richiamo al « popolo » è lo stesso che è contenuto nell'articolo 1, 2° comma, della Costituzione dove si dice che la sovranità appartiene al « popolo ». Si vuole in tal modo sottolineare l'esigenza che la giustizia non sia di classe ma popolare, cioè giustizia effettivamente eguale per tutti, senza preconcetti di ambiente. Il terzo comma dell'articolo 102 della Costituzione prevede infine la « partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia », rinviando alla legge di stabilirne « i casi e le forme »: la norma si riferisce in special modo alle giurie popolari.

Queste norme, insieme ad altre, sono destinate ad assicurare quella che la dottrina nord-americana chiama la regola del *due process of law*, cioè del giusto svolgimento del processo.

Ora il nocciolo del problema riguarda proprio lo svolgimento del processo stesso. Tutti sanno che il processo è un rito volto alla costruzione della verità processuale, cioè la risultante dei fatti, testimonianze, documenti, ricordi e convincimenti. Per quanto riguarda più specificatamente l'udienza, questa è pubblica a pena di nullità, come è previsto dall'articolo 471 del nuovo codice di procedura penale. È pubblica perché è a garanzia dell'imputato: infatti, i regimi dispotici svolgono processi segreti. Quindi, il processo è pubblico per garanzia.

Da qui nasce l'esigenza di risolvere la questione spinosa su come conciliare l'esigenza della pubblicità del dibattimento con la norma del codice, secondo la quale i testimoni non dovrebbero conoscere quanto è stato detto in aula, prima di essere ascoltati.

Per questo motivo si è avvertita l'esigenza dell'obbligo di non trasmettere in diretta i processi e i dibattimenti. Più in particolare, le fasi processuali trasmesse in differita consentono all'individuo capacità di sintesi che certamente possono maggiormente aiutare a capire i passaggi essenziali, mentre la trasmissione in diretta delle udienze costituirebbe una sorta di romanzo a puntate al pari di una telenovela.

È chiaro che trasmettendo audiovisivamente il dibattimento si verrebbero a creare dei forti dubbi sulle concrete possibilità di controllo dei testi che non dovrebbero sapere quello che è stato detto in aula.

La nostra proposta, quindi, mira ad assicurare le condizioni esenziali affinché un processo si svolga secondo la regola del *due process of law*, più in particolare si vuole ribadire il diritto alla riservatezza dei testimoni, evitando qualsiasi forma di condizionamento alla genuinità delle prove.

Appare sempre più necessario, dunque, ritornare al rigore e alla serietà giuridica o alla difesa dei principi dello Stato di diritto.

Non è solo nell'interesse del singolo cittadino ma è nell'interesse stesso del Paese che ogni processo si svolga non solo nelle condizioni pubbliche previste dalla legge, ma anche in condizioni serene e di rispetto verso tutti gli aspetti delle norme di diritto e a quelle condizioni psicologiche che integrano umanamente le norme del diritto.

Certamente le difficoltà e la gravità delle condizioni in cui versa il nostro Paese sono ormai talmente evidenti che qualsiasi ulteriore commento appare inutile.

Per questa ragione, oggi, in Italia c'è sicuramente bisogno di maggiore serenità, riflessione e pacatezza. Ed è anche per questo motivo che è nata la nostra iniziativa che vuole vietare l'uso delle riprese audiovisive durante i dibattimenti e di trasmettere in differita lo svolgimento delle udienze.

Vi sono, inoltre, altre argomentazioni squisitamente di natura non giuridica a sostegno della nostra iniziativa, come, a titolo puramente esemplificativo, il processo Simpson ha ampiamente dimostrato negli Stati Uniti d'America. In questo processo, le riprese audiovisive non solo hanno generato una specie di « gogna tele-

visiva » ma soprattutto hanno stravolto il comportamento dei singoli attori del processo.

Si tratta di un discorso largamente provato: davanti a una telecamera, chiunque, dal bambino alla persona anziana, tende ad assumere un atteggiamento, a *dare la migliore immagine di sé; in altre* parole si correrebbe il rischio che queste persone potrebbero recitare.

L'occhio televisivo altera irreparabilmente i ruoli degli attori, le parole e i loro gesti ma, soprattutto deforma le opinioni. Anticipa grossolanamente il giudizio ed evoca una giustizia sommaria e autoritaria. E questo è il contrario esatto della giustizia fatta di prove, testimonianze e indizi presentati al vaglio critico dei tecnici e *liberamente valutati*.

Non si può confondere il fondamentale requisito della pubblicità nel dibattimento con l'istituzione del processo-spettacolo.

La stampa e la televisione possono esercitare il loro dovere di informazione anche non avvalendosi della ripresa audiovisiva del processo.

Non occorre la ripresa del processo per garantire la legalità, come da più parti si è sostenuto. Gli strumenti ci sono. Il processo *lo fanno i giudici, non il pubblico* e ancora meno i cronisti.

Inoltre, non si può sottovalutare il fenomeno che può causare la ripresa audiovisiva del dibattimento, dove la presenza di milioni di persone che osservano si sente, cambia l'atmosfera, immerge l'evento giudiziario nello spettacolo che è altra cosa dalla pubblicità democratica del processo.

Con la presenza delle telecamere, verrà a mancare ciò che consacra il processo *democratico: lo stato di sospensione*, la persuasione che il processo è un'ipotesi in attesa di accertamento.

Lo spettacolo non tollera questa sospensione. Vuole un buono e un cattivo e i relativi alleati. E quindi milioni di italiani si divideranno tra colpevolisti ed innocentisti.

In tale contesto e in tale prospettiva risulta assolutamente doverosa l'esclusione delle riprese audiovisive nei dibattimenti.

Nelle more di questo dibattito, si corre *il rischio che i vari suggerimenti* ampiamente reclamizzati dagli organi di informazione, rimangano lettera morta; il che aggraverebbe lo stato di incertezza esistente. Occorre, pertanto, passare dalle parole ai fatti, ed a questo scopo si ispira la presente proposta di legge. Infatti, da queste elementari ma importanti considerazioni è nata la presente proposta di legge, che vuole abolire le riprese audiovisive dei dibattimenti e trasmettere in differita le *fasi processuali*.

I punti che proponiamo siano rivisti, sono i seguenti:

– si ritiene opportuno rivedere quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 471 del codice di procedura penale, affinché sia garantito il diritto alla riservatezza dei testi;

– allo stesso tempo, non si può garantire l'autorizzazione della trasmissione audiovisiva con l'esigenza di non far conoscere ai testi quanto è stato dichiarato in udienza prima di averli ascoltati;

– quindi, si ritiene necessario nei confronti del giusto svolgimento del processo, evitare qualsiasi forma di condizionamento attraverso le riprese televisive dei testimoni.

La modifica che si propone all'articolo 471 del codice di procedura penale prevede il divieto dell'autorizzazione in tutto o in parte della trasmissione audiovisiva del dibattimento e la sola trasmissione radiofonica in differita dell'udienza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 471 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« 1. L'udienza è pubblica a pena di nullità. Il giudice con ordinanza può autorizzare in tutto o in parte, se le parti lo consentono, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, solo la ripresa fotografica, fonografica ovvero la trasmissione radiofonica in differita del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o della decisione ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3382
Lire 500